

NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 7/2024
Aggiornata al 31 luglio 2024

PRIMO PIANO

- **AI Act: pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento 2024/1698:** Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento 2024/1689 denominato l'AI Act che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.
- **Cybersicurezza: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge in tema sicurezza informatica:** Il 2 luglio 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2024/90 sulla Cybersicurezza che introduce misure per il potenziamento della sicurezza informatica nazionale e per i reati informatici.
- **DORA: pubblicata seconda serie di standard tecnici e linee guida :** Le ESAs hanno pubblicato il secondo gruppo di standard tecnici e linee guidare relativi alla Digital Operational Resilience Act (DORA) relativi alle segnalazioni degli incidenti informatici e alle minacce informatiche gravi e al quadro di sorveglianza tra le ESAs e le Autorità competenti.
- **Banca d'Italia: pubblicata comunicazione in tema MiCAR:** Banca d'Italia ha pubblicato una Comunicazione relativa all'applicazione del Regolamento MiCAR, richiamando l'attenzione su aspetti rilevanti per le funzioni esercitate dalla Banca, al fine di favorire un'applicazione del regolamento che contribuisca a preservare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e finanziario.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. Pubblicazione modifiche alle tabelle di corrispondenza per il merito di credito ai sensi della Solvency II 3
1.2. Pubblicazione direttiva 2024/1760 relativa a CS3D 3
1.3. Pubblicazione del Regolamento 2024/1689 (AI Act) 4
2. Legislazione nazionale 7
2.1. Pubblicazione dei tassi soglia del terzo trimestre 2024 in tema di usura 7
2.2. Pubblicazione legge sulla cybersicurezza 7
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 10
3.1. EIOPA: collaborazione tra autorità di vigilanza in caso di trasferimento di assicurazioni in UE 10
3.2. EBA: chiarimenti sulle circostanze eccezionali per l'utilizzo di modelli esterni conformemente al CRR3 10
3.3. CONSOB: pubblicato il piano delle attività di regolazione 2024 11
3.4. GARANTE PRIVACY: pubblicata la Relazione 2023 12
3.5. IVASS: modifiche al provvedimento 147 del 20 giugno 2024 12
3.6. ESMA: pubblicata la seconda serie di standard tecnici del MiCAR 14
3.7. EBA: pubblicata la bozza finale dell'ITS sui requisiti di segnalazioni della vigilanza 15
3.8. ESAs: pubblicato il secondo gruppo di standard tecnici e linee guida in ambito DORA 16
3.9. COMITATO DI BASILEA: pubblicati gli standard definitivi sui Crypto-asset 16
3.10. BANCA D'ITALIA: pubblicata comunicazione relativa al Regolamento UE in tema MiCAR 17
3.11. ESAs: pubblicato RTS sul subappalto di servizi ICT 19
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 20
4.1. EBA: autorizzato l'uso di garanzie per le cartolarizzazioni in contante 20
4.2. EBA: pubblicate le linee guida sulla Travel Rule 20
4.3. ESMA: pubblicate linee guida sulla sostenibilità degli emittenti 21
4.4. COMITATO DI BASILEA: pubblicato uno studio su FinTech e la concorrenza nei servizi bancari 21
4.5. ESMA: pubblicata consultazione sugli standard tecnici in materia di Revisione MiFIR 22
4.6. ESMA: pubblicata consultazione sulla gestione della liquidità in tema di AIFMD e UCITS 22
4.7. COMITATO DI BASILEA: consultazione sul rischio di terze parti per le banche 23
4.8. EBA: pubblicata dichiarazione per emittenti di crypto-asset 24
4.9. ESAs: pubblicate linee guida ai sensi del Regolamento MiCAR 25
4.10. UIF: pubblicata comunicazione sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse 26
4.11. ESMA: pubblicata analisi sulla fornitura di servizi di investimento transfrontalieri del 2023 26
4.12. EBA: pubblicata consultazione sull'autorizzazione dei modelli interni in materia CRR III 27
4.13. CONSOB: pubblicato intervento sull'impatto dell'AI Act 28
4.14. IVASS: pubblicata lettera al mercato con il Documento unico di rendicontazione 28
4.15. EBA: pubblicata dichiarazione sull'applicazione delle modifiche al CRR III 29
4.16. CONSOB: pubblicata delibera che autorizza le banche italiane al ricorso alle cartolarizzazioni sintetiche STS 30
4.17. EBA: pubblicata relazione sulla gestione dei reclami bancari ai sensi della CSDD 30
4.18. CONSOB: pubblicate indicazioni per gli intermediari in tema ESG 31

1. Legislazione europea

1.1. Pubblicazione modifiche alle tabelle di corrispondenza per il merito di credito ai sensi della Solvency II

Tutti gli operatori

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 2 luglio 2024, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1820** del 1 luglio 2024 modifica le tabelle di corrispondenza che specificano l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne e una scala obiettiva di classi di merito di credito, in conformità alla **Solvency II** (Direttiva 2009/138/CE).
Il Regolamento modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento di esecuzione *(UE) 2016/1800*, che specifica a quali classi di merito di credito (di cui all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2015/35) sono correlate le valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (**ECAI**).

Dopo le ultime modifiche apportate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006, i fattori quantitativi e qualitativi alla base delle valutazioni del merito di credito per alcune corrispondenze riportate nell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 sono cambiati, a causa delle ulteriori informazioni quantitative raccolte e degli sviluppi qualitativi registrati da alcune ECAI. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, introducendo nuove scale e nuovi tipi di rating, rendendo necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI coinvolte. Dall'adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006, tre ECAI, per le quali il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 stabiliva la corrispondenza, sono state depennate. Conseguentemente, è stato ritenuto opportuno modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 rimuovendo la corrispondenza delle ECAI depennate.

Infine, due ECAI registrate ai sensi degli artt. da 14 a 18 del Regolamento (CE) n. 1060/2009, per le quali era stata stabilita la corrispondenza nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, hanno cambiato denominazione, e un'ECAI registrata ha modificato i simboli utilizzati per indicare le categorie di rating delle sue scale di rating. È stato quindi necessario modificare la corrispondenza per tali ECAI, per riflettere il cambio di denominazione e i simboli attualmente utilizzati dalle stesse.

Per maggiori dettagli, cliccare qui.

1.2. Pubblicazione direttiva 2024/1760 relativa a CS3D

Tutti gli operatori

La Direttiva (UE) **2024/1760** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 luglio 2024, introduce il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – **CS3D** o **CSDDD**).
Questa Direttiva modifica la Direttiva Whistleblowing e il Regolamento ESAP.

La **CS3D** stabilisce obblighi e responsabilità per le grandi imprese in relazione agli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sulla protezione dell'ambiente. I principali aspetti trattati includono:

- **Obblighi riguardanti gli impatti negativi sui diritti umani e ambientali**: Le aziende devono affrontare gli impatti negativi effettivi o potenziali derivanti dalle loro attività, incluse quelle delle filiazioni e dei partner commerciali lungo la catena di valore.
- **Responsabilità per violazioni**: Le aziende sono responsabili per le violazioni di tali obblighi.
- **Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici**: Le società devono adottare e attuare piani di transizione per allineare le loro strategie aziendali con la transizione verso un'economia sostenibile, in conformità con l'accordo di Parigi.

La **CS3D** non può essere utilizzata per ridurre i livelli di tutela dei diritti umani, occupazionali, sociali, ambientali o climatici già previsti a livello nazionale o dai contratti collettivi specifici.
La direttiva è subordinata ad altri atti legislativi dell'Unione che impongono obblighi più ampi o specifici in materia di diritti umani, occupazionali, sociali, protezione ambientale e cambiamenti climatici.
La **CS3D** si applica alle società che soddisfano uno dei seguenti criteri:

- Fatturato globale netto superiore a 450 milioni di euro e, nel caso di società europee, più di 1.000 dipendenti.
- Capogruppo di un gruppo che soddisfa i requisiti minimi per l'adozione del bilancio consolidato.
- Accordi di franchising o licenza nell'Unione con un valore maggiore a 22,5 milioni di euro e un fatturato globale superiore a 80 milioni di euro.

La direttiva entrerà in vigore secondo le dimensioni delle imprese:

- 3 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato di 1.500 milioni di euro.
- 4 anni dall'entrata in vigore per le aziende con più di 3.000 dipendenti e un fatturato di 900 milioni di euro.
- 5 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro.

Per consultare la direttiva, cliccare qui.

1.3. Pubblicazione del Regolamento 2024/1689 (AI Act)

Tutti gli operatori

Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'**AI Act**, ossia il Regolamento (**UE**) **2024/1689** del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

L'AI Act introduce diverse novità per gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale, sia persone fisiche che giuridiche, specialmente nell'ambito professionale. Gli obiettivi del regolamento sono:

- **Migliorare il mercato interno**: Creare un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso di sistemi di IA nell'UE, rispettando i valori dell'Unione.

- **Promuovere l'IA affidabile e centrata sull'uomo**: Assicurare che l'IA sia sviluppata e utilizzata in modo etico e sicuro.
- **Protezione elevata**: Garantire un alto livello di protezione della salute, sicurezza e diritti fondamentali, inclusi democrazia, Stato di diritto e tutela ambientale.
- **Prevenzione dei rischi**: Proteggere contro gli effetti dannosi dei sistemi di IA.
- **Supporto all'innovazione**: Favorire l'innovazione, con un'attenzione particolare alle PMI e start-up.

Il Regolamento facilita la libera circolazione di beni e servizi basati sull'IA, impedendo agli Stati membri di imporre restrizioni indipendenti. Stabilisce:

- Regole armonizzate per la commercializzazione e l'uso di sistemi di IA.
- Divieti su alcune pratiche di IA.
- Requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori.
- Norme di trasparenza per determinati sistemi di IA.
- Monitoraggio e vigilanza del mercato, governance e enforcement.
- Misure a supporto dell'innovazione, con un focus su PMI e start-up.

Un "sistema di IA" è un sistema automatizzato progettato per operare con vari livelli di autonomia, con la capacità di adattarsi dopo la distribuzione, generando output come previsioni, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Un "deployer" è chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, eccetto quando usato in ambito personale non professionale. L'AI Act classifica i sistemi di IA in base al rischio:

- **Rischio limitato**: Obblighi di trasparenza leggeri.
- **Alto rischio**: Requisiti stringenti per l'accesso al mercato.

Un sistema di IA è considerato ad alto rischio se:

1. È destinato a essere un componente di sicurezza di un prodotto o è esso stesso un prodotto.
2. Il prodotto richiede una valutazione di conformità da parte di terzi.

Tali sistemi devono essere registrati nella banca dati UE per i sistemi di IA ad alto rischio, e devono essere progettati per una supervisione umana efficace durante l'uso. Sono vietati:

- Sistemi di manipolazione cognitiva e social scoring.
- IA per polizia predittiva basata su profilazione e classificazione biometrica.
- IA per riconoscimento facciale tramite scraping non autorizzato.
- IA per inferire emozioni in luoghi di lavoro e istituti educativi (salvo usi medici o di sicurezza).
- Identificazione biometrica remota in tempo reale per fini di polizia, eccetto casi specifici.

I deployer devono:

- Adottare misure tecniche e organizzative adeguate.
- Garantire una supervisione umana competente e autorizzata.
- Monitorare il funzionamento del sistema secondo le istruzioni d'uso.
- Informare tempestivamente fornitori e autorità di vigilanza in caso di rischi o incidenti

gravi.

L'AI Act regola anche i modelli di IA per scopi generali (GPAI), soggetti a requisiti di trasparenza e, se presentano rischi sistemici, a regole più severe. Per l'applicazione del Regolamento sono istituiti:

- Ufficio AI all'interno della Commissione.
- Gruppo scientifico di esperti indipendenti.
- Comitato per l'AI con rappresentanti degli Stati membri.
- Forum consultivo per le parti interessate

Le ammende per violazioni all'AI Act sono calcolate come percentuale del fatturato annuo globale dell'azienda o di un importo fisso, con sanzioni proporzionali per PMI e start-up.
Il Regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e sarà applicabile dal 2 agosto 2026. Alcune disposizioni si applicano già dal 2 febbraio 2025, altre dal 2 agosto 2025, mentre i requisiti per i sistemi ad alto rischio dal 2 agosto 2027.

Per consultare il regolamento, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Pubblicazione dei tassi soglia del terzo trimestre 2024 in tema di usura

Banca

La Direzione Generale per la Regolamentazione e la Vigilanza del Sistema Finanziario del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (**MEF**) ha emanato il 25 giugno 2024 il decreto con i **tassi soglia** per il terzo trimestre 2024 (luglio - settembre 2024), tassi definiscono i **limiti** oltre i quali gli interessi vengono considerati sempre **usurari**, in conformità all'art. 644, comma 3 del Codice Penale e all'art. 2 della Legge 108/1996.

Il decreto, che deve essere esposto in tutte le banche, rileva i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) validi per il terzo trimestre 2024, applicabili alle seguenti operazioni creditizie:

- apertura di credito in conto corrente
- scoperti
- finanziamenti
- leasing
- mutui
- prestiti
- credito revolving
- altri generi di finanziamento o prestito

Per consultare l'articolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, cliccare qui.
Per consultare il decreto, cliccare qui.

2.2. Pubblicazione legge sulla cybersicurezza

Tutti gli operatori

La Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 ha pubblicato la Legge 28 giugno 2024, n. 90, che introduce misure per il potenziamento della sicurezza informatica nazionale e per i reati informatici (**Legge Cybersicurezza**). La legge entrerà in vigore il 17 luglio 2024. Composta da 24 articoli, la legge apporta modifiche sia al codice penale sia al codice di procedura penale.
La legge introduce aumenti significativi delle pene per reati come:

- Accesso non autorizzato a sistemi informatici: se commesso da un pubblico ufficiale, la pena è aumentata con reclusione da due a dieci anni.
- Danno a informazioni, dati e programmi informatici: la pena prevista è la reclusione da due a sei anni, che diventa da tre a otto anni in caso di aggravanti.
- Viene aggiunto un terzo comma all’art. 629 del Codice Penale (estorsione), che a sua volta modifica l’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, introducendo il concetto di "estorsione informatica".

L’art. 17 della legge modifica il codice di procedura penale per recepire le novità in tema di prevenzione e contrasto dei crimini informatici introdotte dall’art. 16. Tra le principali novità:

- La competenza delle indagini viene assegnata alla procura distrettuale.
- Viene previsto un regime speciale per la proroga delle indagini preliminari.
- Il termine massimo per le indagini preliminari è fissato a due anni.

- Le intercettazioni per reati informatici saranno regolate come quelle per la criminalità organizzata, con autorizzazioni concesse in presenza di "sufficienti indizi" o quando "necessarie per lo svolgimento delle indagini".

L’art. 20 della legge interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti previsto dall’art. 24-bis del d. Lgs. 231/2001. Le novità includono:

- Aumento delle sanzioni, con un range che passa da cento a cinquecento quote, a duecento a settecento quote.
- Introduzione di un nuovo comma 1-bis nell’art. 24-bis, che prevede una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote per l'estorsione informatica di cui all’art. 629, terzo comma, C.p.
- Modifica del comma 2 dell’art. 24-bis, con l’elevazione delle sanzioni fino a quattrocento quote, sostituendo il riferimento all’art. 615-quinquies c.p. con il nuovo reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di dispositivi informatici per danneggiare o interrompere un sistema informatico.
- Integrazione del comma 4, che prevede sanzioni interdittive non inferiori a due anni in caso di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis.

La legge impone l’obbligo di segnalare e notificare certi tipi di incidenti che impattano su reti, sistemi informativi e servizi informatici per soggetti come:

- Pubbliche amministrazioni centrali incluse nell’elenco annuale ISTAT delle PA, previsto dall’art. 1, c. 3, della L. 196/2009
- Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
- Città metropolitane
- Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di regione
- Società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti
- Società di trasporto pubblico extraurbano in ambito metropolitano
- Aziende sanitarie locali
- Società in house degli enti menzionati che forniscono servizi informatici, di trasporto, gestione di acque reflue e rifiuti.

Una prima segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore dal momento della conoscenza dell’incidente; entro 72 ore deve seguire una notifica completa tramite le procedure disponibili sul sito dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (**ACN**).

L'**ACN** ha il potere di segnalare specifiche vulnerabilità a enti pubblici o fornitori di servizi pubblici, che devono intervenire entro 15
giorni dalla comunicazione. In caso di mancata o ritardata adozione delle misure risolutive, l'ACN può comminare sanzioni amministrative da 25.000 a 125.000 euro, salvo impedimenti tecnico-organizzativi comunicati tempestivamente all'ACN.
L’art. 11 della Legge Cybersicurezza definisce i termini e le modalità per l’adozione del regolamento che stabilirà i criteri per accertare, contestare e notificare le violazioni della legge in materia di cybersicurezza, nonché per infliggere le relative sanzioni. Fino all’adozione del regolamento, si applicherà il capo I, sezioni I e II, della legge sulle sanzioni amministrative (legge n. 689/1981).

La Legge Cybersicurezza istituisce per le PA indicate nell’art. 1 una struttura dedicata alle

attività di cybersicurezza e un referente per la cybersicurezza, unico punto di contatto con l'ACN, scelto in base a specifiche competenze professionali.
Questa struttura e il referente possono essere individuati nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Per consultare la Gazzetta, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. EIOPA: collaborazione tra autorità di vigilanza in caso di trasferimento di assicurazioni in UE

Assicurazione, Intermediario assicurativo

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (**EIOPA**) ha deliberato di integrare la sua decisione del 10 giugno 2021 circa la collaborazione tra le autorità di vigilanza,pubblicando un nuovo allegato dedicato alla **cooperazione in caso di trasferimento di un'impresa di (ri)assicurazione all'interno dell'UE.**

Questo allegato mira a favorire una transizione efficace quando le imprese spostano la propria sede legale all'interno del mercato unico (**conversione transfrontaliera**), applicando le normative della cosiddetta Direttiva sulla mobilità (Direttiva (UE) 2019/2121).
Il supplemento evidenzia l'impegno attivo e tempestivo delle autorità di vigilanza dei Paesi di origine e di destinazione, al fine di assicurare che l'ente trasferito possa continuare a fornire i propri servizi senza interruzioni e sotto una vigilanza continua, coerente e robusta. Promuove un trasferimento strutturato di informazioni e conoscenze riguardanti la vigilanza sull'impresa di (ri)assicurazione trasferita e mira a proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari durante e dopo la transizione.
EIOPA può fornire alle autorità di vigilanza supporto tecnico e competenze durante la transizione, specialmente nei casi complessi o quando sono necessarie indicazioni specifiche.
EIOPA ricorda che la Direttiva sulla mobilità rafforza il diritto delle società di capitali di convertirsi, fondersi o dividersi all'interno dell'UE, sottolineando la tutela degli interessi dei dipendenti, dei creditori e degli azionisti.
Le normative della Direttiva sulla mobilità si applicano anche alle conversioni transfrontaliere delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Pertanto, per garantire la corretta applicazione nel settore assicurativo e una transizione agevole dei compiti di vigilanza in caso di conversioni transfrontaliere, EIOPA ha deciso, nei suoi piani di convergenza della vigilanza per il 2023 e il 2024, di sviluppare uno strumento di vigilanza per agevolare la cooperazione tra le autorità competenti dei Paesi di origine e di destinazione.

Per maggiori dettagli, cliccare qui.

3.2. EBA: chiarimenti sulle circostanze eccezionali per l'utilizzo di modelli esterni conformemente al CRR3

Tutti gli operatori

L'European Banking Authority (**EBA**) ha pubblicato la versione finale dei Regulatory Technical Standards (**RTS**) che chiarisce le condizioni eccezionali per continuare a utilizzare i modelli interni e non considerare alcuni overshooting, in linea con il **CRR3** con la Fundamental Review of the Trading Book (**FRTB**).

Secondo il Regolamento sui requisiti patrimoniali (**CRR**), le autorità competenti possono permettere agli enti di derogare a determinati requisiti per l'uso dei modelli interni conformi all'FRTB, oppure di applicare una versione più permissiva di tali requisiti, in situazioni

straordinarie.

Il verificarsi di tali circostanze straordinarie sarà stabilito dall'EBA, che dovrà emettere un parere a riguardo.
Gli RTS pubblicati delineano le condizioni e gli indicatori che l'EBA utilizzerà per determinare se si sono verificate circostanze straordinarie.

Per maggiori dettagli, cliccare qui.

3.3. CONSOB: pubblicato il piano delle attività di regolazione 2024

Tutti gli operatori

Consob ha pubblicato il **piano delle attività di regolazione** per l'anno 2024 e il **piano delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione** per il periodo 2024-2025.
Questo documento ha l'obiettivo di informare il pubblico sulle principali aree di intervento regolamentare di Consob e sulle verifiche di impatto regolamentare che l'Autorità intende svolgere, al fine di valutare l'efficacia delle sue azioni nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il documento offre un'introduzione sugli sviluppi del quadro normativo europeo e nazionale nel 2023 e le previsioni per il 2024. Esso include anche una tabella che elenca i principali interventi regolamentari pianificati. Tra questi:

- Adeguamento regolamentare secondo la Legge 21/2024 (Legge Capitali): Definizione di regole procedurali per disciplinare la presentazione di impegni da parte dei soggetti destinatari di una lettera di contestazione della Consob, seguita dall'attuazione delle modifiche al TUF.
- Revisione del Regolamento Mercati: Adattamento alla normativa del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), Regolamento (UE) 2024/791 (modifica del MiFIR) e Direttiva (UE) 2024/790 (modifica della MIFID II).
- Esercizio delle deleghe regolamentari del D.L. 25/2023 (decreto FinTech).
- Revisione del Regolamento n. 20267/2018: Aggiornamento delle disposizioni sulla comunicazione di informazioni non finanziarie, in conformità con la Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD).
- Adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114: Norme relative ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCAR).
- Adattamento al Regolamento (UE) 2023/2631: Disposizioni sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni ecosostenibili (Regolamento EuGB).
- Adozione di un regolamento sull'autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione.
- Revisione delle norme regolamentari sulla vigilanza sui revisori dei Paesi terzi e sull'indipendenza dei revisori degli enti di interesse pubblico (EIP).

Nel 2024, Consob prevede ulteriori interventi regolamentari per disciplinare l'utilizzo dei nuovi poteri relativi al c.d. mystery shopping. Il documento presenta anche le attività di verifica d'impatto della regolamentazione che Consob intende svolgere nel periodo 2024-2025, riguardanti:

- Disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di OPA.
- Comunicazione n. 1/23: "Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non Standard, SEDA, SEF e altre operazioni analoghe - Richieste ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998".

Infine, Consob fornisce una panoramica delle attività riguardanti l'adozione e/o la modifica di atti di soft law che l'Istituto intende avviare nel corso del 2024.

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

3.4. GARANTE PRIVACY: pubblicata la Relazione 2023

Tutti gli operatori

Il Garante Privacy ha pubblicato il resoconto delle attività svolte nel 2023, evidenziando un panorama caratterizzato da innovazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).
L'Autorità si è focalizzata su diverse aree cruciali quali il contrasto al marketing aggressivo, la tutela dei soggetti vulnerabili e l'internazionalizzazione dei processi.

Il Garante ha fornito pareri obbligatori al Parlamento e al Governo, influenzando prontamente modifiche legislative come la **Legge 193/2023** sul diritto all'oblio oncologico. Inoltre, ha partecipato a audizioni parlamentari su temi rilevanti quali la legge sulla concorrenza, l'uso delle intercettazioni e le sfide legate alle reti sociali. Sono state segnalate **lacune** nella legislazione secondaria riguardante il **trattamento dei dati personali** nelle attività giudiziarie e di polizia. L'Autorità ha fornito consulenze sull'introduzione di nuove funzionalità nei servizi online, sottolineando l'importanza della proporzionalità e della necessità nei trattamenti dei dati personali.
Nel 2023, il Garante ha esaminato l'operato dell'Agenzia delle entrate e dell'Anagrafe nazionale dei residenti, richiamando ISTAT per l'assenza di misure di pseudonimizzazione adeguate. Le attività hanno incluso la promozione della trasparenza amministrativa e la gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo, con un'attenzione particolare al whistleblowing.
Il Garante ha trattato le complesse interazioni tra la tutela degli interessi finanziari e la protezione della privacy, sottolineando l'importanza di bilanciare la prevenzione del riciclaggio con il diritto alla protezione dei dati.
L'Autorità ha esaminato l'attività di intermediari e call center, promuovendo un codice di condotta per il settore e un sistema automatizzato per le segnalazioni.

Il Garante ha affrontato l'uso dell'intelligenza artificiale da parte di grandi player internazionali, stimolando riflessioni a livello europeo sull'importanza della supervisione indipendente dei sistemi di IA. Ha supportato la proposta della Commissione europea per migliorare la cooperazione tra autorità di controllo nei trattamenti transfrontalieri.
Infine, il Garante ha partecipato a interventi interpretativi della Corte di giustizia dell'UE e ha condotto campagne di sensibilizzazione su temi quali il marketing invasivo, i rischi dell'intelligenza artificiale generativa e la protezione dei minori online.

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

3.5. IVASS: modifiche al provvedimento 147 del 20 giugno 2024

Assicurazione, Intermediario assicurativo

L'IVASS ha emanato il provvedimento n. **147** del 20 giugno 2024, apportando modifiche e integrazioni ai Regolamenti n. 40 e 41 del 2 agosto 2018, che trattano rispettivamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa, e le norme su informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Questo provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, del 4 luglio 2024, n. 155.
A seguito delle criticità emerse dalle verifiche sull'applicazione della regolamentazione, IVASS ha ritenuto necessario elaborare nuove disposizioni con l'intento di migliorare l'efficacia dell'informativa fornita al contraente, attraverso interventi di semplificazione e razionalizzazione, per garantire una maggiore tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore. Secondo IVASS, la tutela si concretizza solo con documenti chiari, completi e non fuorvianti.
È fondamentale, secondo IVASS, che il contraente abbia una piena comprensione delle caratteristiche del prodotto. Pertanto, è cruciale che vi sia una totale coerenza tra le informazioni presenti nella documentazione precontrattuale e quelle indicate nelle condizioni generali di contratto, soprattutto riguardo a clausole di decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie e costi.
Le nuove disposizioni mirano anche a ridurre gli oneri organizzativi dei distributori, quando gli obblighi informativi attuali non si sono dimostrati efficaci nel rafforzare la tutela dei contraenti. Questi interventi, che sono riassunti di seguito, assicurano anche il coordinamento e la coerenza con l'evoluzione normativa europea e nazionale in materia di finanza sostenibile.
Il provvedimento tratta dell'informativa al cliente durante la distribuzione dei prodotti assicurativo, e prevede di:

- Ridurre il numero di documenti informativi, introducendo un Modulo unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP), che include le informazioni contenute negli Allegati 3, 4 e 4-bis, che vengono abrogati.
- Abrogare l'Allegato 4-ter, che contiene le indicazioni sugli obblighi di comportamento del distributore.
- Abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet e di affissione nei locali del distributore degli Allegati 3 e 4-ter (v. art. 56, comma 2, lett. b, anch'esso abrogato).
- Consentire alle imprese che operano come distributori di adempiere agli obblighi previsti dal CAP riguardo agli strumenti di tutela del contraente, tramite la consegna dei DIP aggiuntivi.
- Modificare le modalità di somministrazione dell'informativa relativa ai rapporti d'affari di cui all'art. 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet o l'affissione nei locali.

Le informazioni sui prodotti assicurativi devono essere fornite attraverso i seguenti documenti, differenziati in base al prodotto offerto:

- Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni o IPID).
- Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita.
- Il documento informativo per i prodotti di investimento assicurativi (IBIP), redatto secondo il formato europeo standardizzato "KID".

- I documenti informativi precontrattuali aggiuntivi, che contengono le informazioni integrative e complementari rispetto a quelle nei DIP o nel KID, necessarie affinché il cliente possa prendere una decisione informata, considerando la complessità e le caratteristiche del prodotto, il tipo di cliente e le caratteristiche dell'impresa di assicurazione.

Il provvedimento revisiona i contenuti dei DIP aggiuntivi, eliminando elementi ridondanti e focalizzando l'informativa su:

- Costi
- Esclusioni e limitazioni
- Cliente target
- Regime fiscale
- Informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile)

Inoltre, introduce un limite di pagine per i DIP aggiuntivi, indicato in tre pagine A4, estendibile a quattro in casi eccezionali.
Il provvedimento completa l'adeguamento dei regolamenti IVASS alla normativa europea sulla finanza sostenibile, tenendo conto delle novità apportate dai *Regulatory Technical Standards* (**RTS**), adottati con *Regolamento delegato* (**UE**) n. **2022/1288**, e successivamente integrati dal *Regolamento delegato* (**UE**) **2023/36316**, in vigore dal 1° gennaio 2023.

Per consultare l'articolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cliccare qui.
Per consultare il provvedimento IVASS e le rispettive modifiche, cliccare qui.

3.6. ESMA: pubblicata la seconda serie di standard tecnici del MiCAR

CASP, Operatore Crypto

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA**) ha rilasciato la seconda serie di proposte di **standard tecnici** per il *Regolamento sui mercati delle cripto-attività* (**MiCAR**).

Questa nuova serie di otto standard tecnici è finalizzata ad incrementare la trasparenza per gli investitori al dettaglio, chiarire alcuni aspetti tecnici per i fornitori relativi ai requisiti di divulgazione e di registrazione, e stabilire norme sui dati per agevolare la supervisione da parte delle autorità nazionali competenti.
In particolare, gli standard tecnici approvati da ESMA riguardano:

- Indicatori di sostenibilità per i meccanismi di consenso dei cripto-asset;
- Misure di continuità operativa per i fornitori di servizi di cripto-asset (**CASP**);
- Trasparenza delle operazioni;
- Contenuto e formato dei libri degli ordini e della registrazione delle transazioni da parte dei **CASP**;
- Leggibilità automatica dei white paper e del registro dei white paper;
- Divulgazione pubblica di informazioni privilegiate.

La bozza offre ai partecipanti al mercato i requisiti tecnici necessari per garantire la leggibilità umana e automatica dei white paper dei cripto-asset, oltre ai modelli e formati per i registri degli ordini e delle transazioni dei **CASP**.

Le norme definiscono anche come le piattaforme di trading **CASP** devono pubblicare i dati richiesti per la trasparenza pre- e post-trade. Una volta operative, queste disposizioni garantiranno che le autorità nazionali abbiano accesso alle informazioni necessarie per un'efficace vigilanza del mercato europeo dei cripto-asset.
Infine, il rapporto copre le informazioni al pubblico, aiutando gli investitori a comprendere l'impatto climatico e ambientale dei meccanismi di consenso dei cripto-asset in loro possesso, oltre alle modalità con cui gli emittenti devono divulgare le informazioni sensibili ai prezzi per prevenire abusi di mercato come l'insider trading.

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

3.7. EBA: pubblicata la bozza finale dell'ITS sui requisiti di segnalazioni della vigilanza

Banca

L'Autorità Bancaria Europea (**EBA**) ha rilasciato la versione definitiva delle norme tecniche di attuazione (**ITS**) riguardanti i requisiti per le segnalazioni di vigilanza, introducendo le modifiche necessarie per mantenere il quadro di segnalazione in linea con le modifiche apportate dal **CRR3**.

Il *Regolamento* (**UE**) n. **575/2013** (**CRR**), emendato dal *Regolamento* (**UE**) **2024/1623** (**CRR 3**), incarica **l'EBA** di sviluppare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati di segnalazione uniformi e soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, per gli obblighi di segnalazione di vigilanza delle istituzioni.
Il **CRR3** implementa le recenti riforme di Basilea 3, che rafforzano il quadro prudenziale delle istituzioni europee, inclusi i relativi obblighi di segnalazione di vigilanza, nuovi e modificati, per le istituzioni. Gli **ITS** pubblicati permetteranno alle autorità di vigilanza di disporre di informazioni sufficientemente comparabili per monitorare la conformità delle istituzioni ai requisiti del CRR 3, promuovendo così una vigilanza rafforzata e coerente.
In particolare, aggiornano il quadro di riferimento dell'EBA per le segnalazioni di vigilanza, includendo i requisiti nuovi o modificati del **CRR3** relativi a:

- l'output floor
- il rischio di credito
- il rischio di mercato
- il rischio di **CVA**
- il coefficiente di leva finanziaria
- il trattamento transitorio delle esposizioni in cripto-asset.

Per quanto riguarda il rischio operativo, questi **ITS** includono alcuni requisiti minimi di segnalazione basati sulla consultazione avviata nel febbraio 2024, mentre i requisiti di segnalazione più ampi su questo tema saranno finalizzati entro la fine di quest'anno, insieme al nuovo quadro di riferimento per l'indicatore di attività per il rischio operativo, che è stato consultato in parallelo. In virtù del mandato conferito all'EBA di sviluppare soluzioni informatiche, gli **ITS** in questione abrogheranno il *Regolamento di esecuzione* (**UE**) **2021/451** della Commissione, al fine di rendere gli standard tecnici più agevoli per le istituzioni.
Le soluzioni informatiche attraverso le quali devono essere forniti i dati di vigilanza, compresi i modelli e le istruzioni, sono disponibili sul sito web dell'EBA. Nel quarto trimestre del 2024, l'EBA pubblicherà un pacchetto tecnico comprendente il DPM, le regole di convalida e la

tassonomia, che dovrà essere utilizzato dalle istituzioni per trasmettere le informazioni di vigilanza alle autorità di vigilanza.

Per consultare la bozza pubblicata, cliccare qui.

3.8. ESAs: pubblicato il secondo gruppo di standard tecnici e linee guida in ambito DORA

Tutti gli operatori

Le tre autorità di vigilanza europee (**EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs**) hanno pubblicato il secondo gruppo di standard tecnici e linee guida nell'ambito del *Digital Operational Resilience Act* (**DORA**), relativi alle segnalazioni degli incidenti informatici e alle minacce informatiche gravi e al quadro di sorveglianza tra le ESAs e le Autorità competenti.

I progetti definitivi di standard tecnici sono stati elaborati in conformità agli artt. 20, lett. a) e b), 26, par. 11 e 41, par. 1 del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA); le linee guida sono state redatte sulla base degli artt. 11, par. 1 e 32, par. 7 dello stesso Regolamento.
Il pacchetto, in ambito DORA, si concentra sul quadro di segnalazione degli incidenti informatici gravi legati alle **TIC** (chiarezza della segnalazione, modelli) e sui test di penetrazione basati sulle minacce, introducendo anche alcuni requisiti sulla progettazione del quadro di supervisione, che rafforzano la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell'UE, garantendo così la fornitura continua e ininterrotta di servizi finanziari ai clienti e la sicurezza dei loro dati.
Gli standard tecnici pubblicati includono:

- **RTS** e **ITS** sul contenuto, il formato, i modelli e le scadenze per la segnalazione di incidenti rilevanti legati alle TIC e di minacce informatiche significative.
- RTS sull'armonizzazione delle condizioni che consentono lo svolgimento delle attività di sorveglianza.
- RTS che specificano i criteri per determinare la composizione del gruppo di esame congiunto (**JET**).
- RTS sui test di penetrazione guidati dalle minacce (**TLPT**).

L'insieme delle linee guida comprende invece:

- Linee guida sulla stima dei costi/perdite aggregati causati da incidenti gravi legati alle TIC.
- Linee guida sulla cooperazione in materia di supervisione tra le ESAs e le Autorità Competenti.

Per maggiori dettagli, cliccare qui.

3.9. COMITATO DI BASILEA: pubblicati gli standard definitivi sui Crypto-asset

CASP, Operatore Crypto

Il **Comitato di Basilea** per la vigilanza bancaria ha pubblicato lo schema definitivo di informativa per le esposizioni in crypto asset delle banche e le modifiche mirate al suo standard per i **crypto asset**, pubblicato nel dicembre 2022. Entrambi gli standard entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Gli standard definitivi includono una serie di tabelle e modelli standardizzati relativi alle esposizioni in crypto asset delle banche. È richiesto alle banche di divulgare sia informazioni qualitative sulle loro attività legate alle criptovalute, sia informazioni quantitative sui requisiti patrimoniali e di liquidità per le loro esposizioni in criptovalute. L'uso di requisiti di informativa comuni mira a migliorare la disponibilità di informazioni e a sostenere la disciplina di mercato.
Le modifiche mirate allo standard prudenziale per i crypto asset hanno l'obiettivo di promuovere una comprensione coerente dello standard, in particolare riguardo ai criteri per cui le stablecoin possono ricevere un trattamento normativo preferenziale del "**Gruppo 1b**".

La struttura dello standard sull'informativa per le esposizioni in crypto asset delle banche è rimasta invariata rispetto alla proposta del documento di consultazione:

- Tabella **CAEA**: Informazioni qualitative sulle attività di una banca relative alle criptovalute e sull'approccio utilizzato per valutare le condizioni di classificazione.
- Modello **CAE1**: Esposizioni in crypto asset e requisiti patrimoniali.
- Schema **CAE2**: Classificazione contabile delle esposizioni in crypto asset e criptovalute.
- Modello **CAE3:** Requisiti di liquidità per le esposizioni in crypto asset e criptovalute.

Il Comitato ha invece apportato alcune modifiche ai requisiti proposti nel documento consultivo relativo allo standard per i crypto asset:

- Il testo di consultazione richiedeva che le attività di riserva fossero collocate in strutture lontane dal possibile fallimento di qualsiasi parte coinvolta nell'operazione di stablecoin. Lo standard finale prevede un'eccezione limitata a questo requisito se una banca fornisce solo servizi di custodia a una stablecoin, poiché in tal caso non è necessario che il contante sia detenuto lontano dagli altri depositi della banca.
- Inclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (**SFT**) nelle attività di riserva delle stablecoin del Gruppo 1b: il principio finale consente di includere nella categoria delle riserve di stablecoin del Gruppo 1b i crediti in contanti derivanti da operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine, rispettando alcune condizioni minime.
- Chiarimenti dei requisiti di revisione esterna per le attività di riserva in stablecoin.
- Requisiti di compensazione per gli exchange-traded fund (**ETF**) e exchange-traded note (**ETN**).
- Frequenza dei requisiti di due diligence, determinata dalle autorità di vigilanza nazionali.
- Scarti di garanzia che dovrebbero essere applicati alle garanzie non ammissibili prestate o inviate nell'ambito delle operazioni SFT.

Questi standard e modifiche mirano a garantire che le banche gestiscano le loro esposizioni in crypto asset in modo prudente e trasparente, contribuendo alla stabilità del sistema finanziario globale.

Per consultare l'informativa, cliccare qui.
Per consultare le modifiche agli standard, cliccare qui.

3.10. BANCA D'ITALIA: pubblicata comunicazione relativa al Regolamento UE in tema MiCAR

CASP, Operatore Crypto

Banca d'Italia ha pubblicato una Comunicazione relativa all'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 riguardante i mercati delle cripto-attività (**MiCAR**), richiamando l'attenzione su aspetti rilevanti per le funzioni esercitate dalla Banca, al fine di favorire un'applicazione del MiCAR che contribuisca a preservare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e finanziario.

Il Regolamento MiCAR introduce una disciplina armonizzata nell'UE per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività, suddivise in tre categorie principali: token di moneta elettronica (e-money token – EMT), token collegati ad attività (asset-referenced token – ART), e cripto-attività diverse da EMT e ART, denominate "other than".
La disciplina del MiCAR sarà completamente applicabile dal 30 dicembre 2024, mentre le norme specifiche per EMT e ART entreranno in vigore il 30 giugno 2024. A partire da queste date, le attività di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di ART o EMT, così come la prestazione di servizi per le cripto-attività, saranno riservate a specifiche categorie di soggetti individuati dal MiCAR.
La nuova regolamentazione europea è completata dal Regolamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation recast – **TFR recast**), che estende gli obblighi antiriciclaggio agli operatori di cripto-attività, analogamente agli intermediari finanziari.
In Italia, sono stati sottoposti a consultazione pubblica gli schemi di decreto legislativo per adeguare il quadro normativo nazionale al MiCAR e al TFR recast, prevedendo la designazione di Banca d'Italia e Consob quali autorità competenti ai sensi del MiCAR.
Banca d'Italia sarà responsabile della vigilanza prudenziale sugli emittenti di EMT e ART e sui CASP, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della tutela dei possessori di EMT, della supervisione degli obblighi antiriciclaggio dei prestatori di servizi in cripto-attività e della sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
La Comunicazione ribadisce l'inidoneità delle cripto-attività "**other than**", specialmente se non supportate da attività sottostanti (**unbacked**), ad essere utilizzate per finalità di pagamento. Invita a prestare attenzione all'offerta di ART per scopi di pagamento, a causa delle potenziali oscillazioni di valore e dell'assenza di un elemento fiduciario basato sulla rimborsabilità al valore nominale, mentre riconosce agli EMT una funzione di pagamento intrinseca.
Gli interessati dovranno garantire che i potenziali detentori di EMT siano pienamente consapevoli dei rischi tecnologici e dei diritti e obblighi associati ai token specifici.

Le caratteristiche delle cripto-attività e delle tecnologie abilitanti sono cruciali per una sana gestione dell'impresa, e devono essere considerate per definire modelli di attività sostenibili e per mitigare i rischi finanziari e operativi, considerando l'elevata interconnessione tra gli operatori del mercato. I soggetti interessati dovranno assicurare la conformità alle disposizioni antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo adeguati assetti organizzativi e di controllo. Banca d'Italia terrà conto dell'impatto delle cripto-attività sul funzionamento del sistema dei pagamenti e invita a valutare anticipatamente gli effetti delle iniziative sul sistema, prevedendo la conformità ai nuovi requisiti normativi.
Per un avvio ordinato del nuovo regime, Banca d'Italia si rende disponibile per interlocuzioni informali con i soggetti interessati, per orientare le loro iniziative. Sarà pubblicata una comunicazione per invitare gli operatori a contattare le strutture competenti prima della presentazione formale delle notifiche e delle istanze autorizzative, fornendo indicazioni sulle modalità di trasmissione della documentazione.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.11. ESAs: pubblicato RTS sul subappalto di servizi ICT

Tutti gli operatori

Le tre autorità di vigilanza europee (**EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs**) hanno pubblicato oggi la relazione finale congiunta sulla bozza di standard tecnici di regolamentazione (**RTS**), che specificano come determinare e valutare le condizioni per il subappalto di servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione **(ITC)** che supportano funzioni critiche o importanti, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (**DORA**).

I requisiti prescritti dal DORA per l'implementazione e la gestione degli accordi contrattuali sulle condizioni di subappalto, definiti con questi RTS, sono volti a garantire che le entità finanziarie monitorino concretamente i subappaltatori di servizi ICT che supportano funzioni critiche o importanti, e che, conseguentemente, gestiscano adeguatamente i rischi collegati.
La questione – unitamente ad altri temi rilevanti per banche, assicurazioni e operatori finanziari – sarà oggetto di approfondimento nel corso del webinar organizzato dalla nostra Rivista il 01 ottobre 2024, dal titolo "DORA e servizi ICT di terze parti: la gestione dei rapporti contrattuali e dei processi".
L'art. 30, paragrafo 5, del DORA incarica infatti le ESAs di elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di RTS per specificare ulteriormente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, lettera a), che un'entità finanziaria deve determinare e valutare quando concede il subappalto di servizi ITC che supportano funzioni critiche o importanti, o parti sostanziali di esse.
L'art. 30, paragrafo 2, lettera a) del DORA prevede che, in caso di subappalto da parte di fornitori ICT, gli accordi contrattuali con il terzo fornitore di servizi ICT specifichino le condizioni applicabili a tale subappalto. In particolare, i soggetti finanziari devono stabilire accordi contrattuali sull'uso dei servizi ICT che:

- includano una descrizione chiara e completa di tutte le funzioni e dei servizi ICT che il fornitore di servizi ICT deve fornire;
- indichino l'eventuale autorizzazione a subappaltare un servizio ITC a sostegno di una funzione essenziale o importante, o parti significative di essa;
- in caso di autorizzazione, specifichino le condizioni di tale subappalto.

Gli RTS pubblicati oggi dalle ESAs stabiliscono i requisiti relativi all'implementazione, al monitoraggio e alla gestione degli accordi contrattuali relativi alle condizioni di subappalto per l'utilizzo di servizi ITC che supportano funzioni critiche o importanti, o parti rilevanti di esse.
Tali requisiti saranno di ausilio alle entità finanziarie, per ottemperare alle prescrizioni del DORA, consentendo loro di:

- valutare i rischi associati al subappalto durante la fase precontrattuale, tramite un processo di due diligence;
- monitorare l'intera catena di subappalto di servizi ICT che supportano funzioni critiche o importanti.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. EBA: autorizzato l’uso di garanzie per le cartolarizzazioni in contante

Intermediari o 106 Tub

L'European Banking Authority (**EBA**) ha pubblicato un parere rivolto a *Consob*, in relazione alla comunicazione da parte dell'Autorità competente sulla decisione di concedere l'autorizzazione a utilizzare le garanzie sotto forma di contanti depositati presso il cedente o le sue affiliate, come garanzie di alta qualità per le cartolarizzazioni in bilancio.

L'EBA ha esaminato le prove fornite da Consob, in particolare l'attuale classificazione degli istituti di credito italiani e la composizione del mercato italiano delle cartolarizzazioni sintetiche: l'EBA ritiene che, a causa degli impedimenti oggettivi legati al livello di qualità del credito (CQS) attribuito all'Italia, sia **giustificato** l'uso di una **deroga parziale** per permettere la garanzia sotto forma di **contante** depositato presso il cedente, o una delle sue affiliate, che si qualifica per il CQS 3.
Si ricorda che l'art. 26 sexies, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione, specifica che la protezione del credito fornita nelle cartolarizzazioni in bilancio deve rispettare standard di garanzia di alta qualità. In deroga, se vengono soddisfatte determinate condizioni, il cedente può utilizzare garanzie di alta qualità sotto forma di contanti depositati presso il cedente o le sue affiliate, a condizione che si qualifichino almeno per il CQS 2.

Le autorità competenti possono, a condizioni specifiche e dopo aver consultato l'EBA, autorizzare garanzie sotto forma di contanti depositati presso il cedente o le sue affiliate se si qualificano per il CQS 3. La Consob si fa carico di verificare periodicamente le condizioni di esenzione e, qualora gli impedimenti cessino di esistere, saranno adottate misure adeguate.

Per maggiori dettagli, cliccare qui.

4.2. EBA: pubblicate le linee guida sulla Travel Rule

CASP, Operatore Crypto

L’Autorità bancaria europea (**EBA**) ha diffuso le nuove Linee in materia di “travel rule”, sulle informazioni che dovrebbero accompagnare i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.

Nel giugno 2023 è entrato in vigore il *Regolamento* (**UE**) **2023/1113** che ha esteso ai **CASP** l’obbligo di includere informazioni sull’ordinante e sul beneficiario – la cosiddetta “travel rule”.
Le Linee guida pubblicate hanno l’obiettivo di ottenere un approccio coerente ed efficace all’attuazione della travel rule, consentendo alle autorità competenti di tracciare completamente tali trasferimenti laddove sia necessario per prevenire, individuare o indagare sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
In particolare, si specificano le informazioni che devono accompagnare un trasferimento di fondi o di cripto-attività ed elencano anche le misure che i prestatori di servizi di pagamento (**PSP**), i PSP intermediari (**IPSP**), i prestatori di servizi per le cripto-attività (**CASP**) e i CASP intermediari (**ICASP**) devono adottare per rilevare informazioni mancanti o incomplete e cosa devono fare se un trasferimento di fondi o di criptovalori manca delle informazioni richieste.

Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2024.

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

4.3. ESMA: pubblicate linee guida sulla sostenibilità degli emittenti

Emittente

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA**) ha diffuso un rapporto finale sulle linee guida per l'applicazione delle informazioni sulla sostenibilità degli emittenti e una dichiarazione pubblica sulla prima adozione degli *European Sustainability Reporting Standards* (**ESRS**).

L'obiettivo delle linee guida è di favorire la convergenza nelle pratiche di vigilanza riguardo al reporting di sostenibilità.
Inoltre, tramite la dichiarazione pubblica sulla prima applicazione degli **ESRS**, **ESMA** mira a supportare i grandi emittenti nell'implementazione di questi nuovi requisiti di rendicontazione.
Gli orientamenti sulle informazioni di sostenibilità e la dichiarazione sono specificamente progettati per:

- Promuovere i mercati dei capitali dell'UE come fulcro della finanza verde, facilitando la comprensione da parte degli investitori, anche tramite l'uso di etichette/categorie di sostenibilità, se necessario;
- Ridurre la complessità e migliorare la chiarezza per il settore, alleviando gli oneri di conformità e migliorando la coerenza della vigilanza tra le autorità nazionali dell'UE, favorendo l'applicazione armonizzata delle norme attraverso una maggiore cooperazione e convergenza.

ESMA continuerà a monitorare le pratiche di rendicontazione della sostenibilità nel 2025 e l'applicazione delle linee guida, che saranno tradotte in tutte le lingue dell'UE e rese disponibili sul sito web *dell'Autorità*.
Inoltre, nel quarto trimestre, **ESMA** pubblicherà le raccomandazioni relative ai bilanci di sostenibilità delle società quotate nella sua dichiarazione pubblica sulle priorità comuni europee di applicazione della normativa per il 2024.

Per consultare il report finale, cliccare qui.
Per consultare la dichiarazione, cliccare qui.

4.4. COMITATO DI BASILEA: pubblicato uno studio su FinTech e la concorrenza nei servizi bancari

Tutti gli operatori

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha reso pubblico uno studio che esamina l'influenza che queste hanno avuto sui principali servizi offerti dagli istituti bancari, basandosi sulla letteratura economica relativa alle tecnologie emergenti applicate alla finanza note come "**FinTech**". In particolare, l'analisi si concentra sui servizi di pagamento, inclusi quelli che coinvolgono cryptoasset o valute digitali emesse da banche centrali (le cosiddette "**central bank digital currency**"), sull'erogazione del credito in tutte le sue forme (prestiti a piccole imprese, mutui ipotecari, ecc.), sulla raccolta del risparmio, sia attraverso depositi che con altre modalità, e sulla fornitura di servizi e attività d'investimento, con un'attenzione

particolare alla consulenza finanziaria automatizzata (denominata “**robo-advice**”).

Il rapporto rivela che le nuove tecnologie applicate alla finanza hanno avuto un impatto significativo sul mercato bancario e finanziario nel suo insieme, aumentando il livello di concorrenza e facilitando una maggiore diffusione dei servizi sopracitati.
Inoltre, tale fenomeno sta ridefinendo il ruolo delle banche sul mercato, ora costrette a confrontarsi con altri intermediari la cui attività è specificamente incentrata sull’offerta di servizi FinTech, nonché con imprese operanti in settori diversi, come l'e-commerce e le telecomunicazioni, che, grazie alle loro piattaforme informatiche e alla vasta quantità di dati a loro disposizione, riescono a presentarsi come operatori alternativi rispetto alla finanza tradizionale.

Per consultare lo studio, cliccare qui.

4.5. ESMA: pubblicata consultazione sugli standard tecnici in materia di Revisione MiFIR

Tutti gli operatori

In seguito alla revisione del Regolamento **MiFIR**, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA**) ha pubblicato un documento di consultazione per aumentare la trasparenza e la resilienza del sistema nei mercati finanziari, ridurre gli oneri di segnalazione e promuovere la convergenza dell'approccio di vigilanza.
Il pacchetto include:

- modifiche alle **norme di valutazione** della liquidità degli strumenti di capitale, di trasparenza dei titoli azionari e di volume massimale;
- una revisione delle linee guida tecniche di attuazione (**ITS**) per gli internalizzatori sistematici (**SI**);
- una sezione sul *Consolidated Tape Provider* (**CTP**) azionario che riguarda i dati di input e output per garantire il pieno allineamento tra i requisiti di trasparenza e le specifiche CTP;
- una sezione sui flag che mancava nella precedente consultazione per le segnalazioni di trasparenza post-negoziazione per gli strumenti non azionari;
- nuove regole che definiscono i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione, con nuove regole per i circuiti breaker e modifiche progettate per soddisfare i requisiti del quadro **DORA**.

Una volta approvate, queste norme aiuteranno il *Consolidated Tape Provider* (CTP) nell'Unione Europea e miglioreranno la trasparenza pre e post-negoziazione.
Inoltre, semplificando i requisiti di rendicontazione, le nuove norme vogliono migliorare l'efficienza e la competitività dei mercati finanziari europei.
ESMA prenderà in considerazione tutti i commenti ricevuti entro il 15 settembre 2024 per il parere tecnico (sezione 3), l’RTS 1 (sezione 4), l’RTS sui dati di input/output per le azioni e gli ETF CTP (sezione 8) e le segnalazioni nell’ambito dell’RTS 2; il 15 ottobre 2024 per l’SI ITS (sezione 5), l’RTS 3 (sezione 6) e l’RTS 7 (sezione 7).

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.6. ESMA: pubblicata consultazione sulla gestione della liquidità in

tema di AIFMD e UCITS

SGR, SICAF, SICAV

Nell'ambito della revisione della Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (**AIFMD**) e della Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (**OICVM**), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA**) ha pubblicato una consultazione di progetti di linee guida e standard tecnici.

L'obiettivo di entrambe le direttive è quello di rafforzare la gestione del rischio di liquidità dei fondi di investimento e ridurre i potenziali rischi per la stabilità finanziaria. ESMA definisce i componenti essenziali di ogni strumento di gestione della liquidità (**LMT**), come le metodologie di calcolo e i meccanismi di attivazione, nelle bozze di *Regulatory Technical Standards* (**RTS**) sulle caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità (LMT).
Inoltre, ESMA pubblica una bozza di linee guida sugli LMT degli OICVM e dei **FIA** aperti. Queste linee guida descrivono come i gestori dovrebbero scegliere e calibrare gli OICVM in base alla loro strategia di investimento, al loro profilo di liquidità e alla politica di rimborso del fondo.

Queste bozze di **RTS** e linee guida sono progettate per promuovere l'applicazione convergente delle Direttive sia per gli OICVM che per i FIA aperti e per fornire ai gestori di fondi dell'UE una migliore preparazione per la gestione della liquidità dei loro fondi in preparazione a situazioni di stress del mercato. Inoltre, vogliono spiegare come funzionano alcune parti LMT, come l'uso delle borse laterali, che attualmente differiscono notevolmente in tutta l'UE.
ESMA invita a rispondere alle consultazioni entro l'8 ottobre 2024.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.7. COMITATO DI BASILEA: consultazione sul rischio di terze parti per le banche

Banca

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha posto in consultazione un documento consultivo che propone dei Principi per una sana gestione del rischio di terze parti nel settore bancario.

I principi affrontano l'aumento della dipendenza delle banche da fornitori di servizi terzi (**TPSP**), dovuto alla continua digitalizzazione e alla rapida crescita della tecnologia finanziaria. In particolare, consentono alle banche e alle autorità di vigilanza di lavorare insieme per gestire il rischio derivante da questi accordi. Allo stesso tempo, forniscono la flessibilità necessaria per accogliere quadri normativi e pratiche che cambiano in varie giurisdizioni: sebbene questi Principi siano principalmente rivolti alle grandi banche e alle loro autorità di vigilanza prudenziale a livello internazionale, offrono vantaggi anche alle banche e alle autorità più piccole, in tutte le giurisdizioni. I Principi intendono sostituire quelli contenuti nel documento del Joint Forum del 2005 Outsourcing in financial services, specifico per il settore bancario.

L'outsourcing, che costituisce un importante sottoinsieme delle attività bancarie, ha attirato l'attenzione delle autorità di vigilanza. Dalla pubblicazione del documento del Forum congiunto, la digitalizzazione in corso ha portato ad una rapida adozione di approcci innovativi, che ha

aumentato la dipendenza delle banche dai TPSP per i servizi che le banche non avevano precedentemente intrapreso. Il Comitato di Basilea ritiene che la capacità delle banche di resistere, adattarsi e riprendersi dall'interruzione operativa possa essere migliorata attraverso un'adeguata gestione del rischio dei TPSP, che include accordi, la catena di fornitura e il rischio di concentrazione che ne derivano. Attraverso la pubblicazione del documento in oggetto, il Comitato si propone pertanto di promuovere un approccio basato su principi per migliorare la gestione del rischio operativo e operativo delle banche, attraverso un'efficace gestione del rischio di terze parti.

I Principi per la resilienza operativa, la revisione dei Principi per la corretta gestione del rischio operativo e altre pubblicazioni del Comitato, tra cui principi precedenti emanati, nonché le iniziative TPSP intraprese da autorità di vigilanza prudenziale e altri organismi internazionali di normazione, forniscono la base per l'approccio. Il documento del Joint Forum relativo al settore bancario del 2005 è stato sostituito dal presente documento. Sebbene molti dei principi elencati nel documento del Forum congiunto siano ancora validi, il Comitato ha sviluppato nuovi principi per prendere in considerazione l'evoluzione di un ambiente TPSP più ampio e diversificato nel settore bancario.
Il documento comprende 12 principi di alto livello: I principi da 1 a 9 indicano come le banche possono gestire efficacemente i rischi TPSP, mentre i principi da 10 a 12 forniscono suggerimenti prudenziali. I principi sono indipendenti dalla tecnologia e si concentrano sulla gestione olistica del rischio di terze parti; hanno l'obiettivo di aumentare l'impegno internazionale, la collaborazione e la coerenza per ridurre la dispersione delle norme e rafforzare la stabilità operativa complessiva del sistema bancario globale.

Il Comitato è lieto di ricevere commenti su ogni aspetto delle proposte presentate nella consultazione del documento, entro il 9 ottobre 2024.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.8. EBA: pubblicata dichiarazione per emittenti di crypto-asset

CASP, Operatore Crypto

L'Autorità bancaria europea (**EBA**) ha emesso una dichiarazione rivolta agli emittenti di crypto-asset, ossia a coloro che emettono, offrono al pubblico o richiedono l'ammissione alla negoziazione di token riferiti ad asset (**ART**) e token di moneta elettronica (**EMT**), nonché ai consumatori.

EBA evidenzia i temi principali su cui la supervisione nell'Unione europea dovrà concentrarsi riguardo agli emittenti di ART/EMT nel biennio 2024/2025: entrambi i documenti mirano a promuovere l'applicazione tempestiva e uniforme del MiCAR.
Il regime per ART ed EMT, stabilito dal Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR), è entrato in vigore: perciò, EBA ricorda agli emittenti, o a coloro che intendono emettere, offrire al pubblico o richiedere l'ammissione alla negoziazione di ART ed EMT, i nuovi requisiti previsti da MiCAR, richiamando l'attenzione sugli standard tecnici e le linee guida disponibili sul suo sito web.
EBA sottolinea particolarmente i fattori che i consumatori dovrebbero verificare prima di decidere se acquistare un ART, un EMT o un altro tipo di cripto-asset, ricordando loro i rischi associati all'acquisizione di cripto-asset non conformi alle disposizioni di MiCAR.
Poiché MiCAR regola le attività ART/EMT, EBA, al fine di promuovere la convergenza della

supervisione, condivide con le autorità competenti un insieme unificato di priorità di vigilanza da attuare nel 2024/2025 per gli emittenti di crypto-asset, suddiviso in quattro aree:

- governance interna e gestione del rischio;
- resilienza finanziaria (inclusi, ove applicabile, requisiti di fondi propri e riserva di attività);
- gestione del rischio tecnologico;
- gestione del rischio di criminalità finanziaria.

Un alto livello di protezione dei titolari e di stabilità finanziaria rimangono obiettivi generali da considerare per tutte le aree prioritarie.

Per maggiori dettagli, cliccare qui.

4.9. ESAs: pubblicate linee guida ai sensi del Regolamento MiCAR

CASP, Operatore Crypto

Le tre autorità di vigilanza europee (**EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs**) hanno pubblicato in consultazione le linee guida ai sensi del *Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari criptati* (**MiCAR**), che definisce modelli per le spiegazioni e i pareri legali relativi alla classificazione degli strumenti finanziari criptati e un test standardizzato per promuovere un approccio comune alla classificazione.

La bozza di Linee guida è stata elaborata in conformità all'art. 97, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), in base al quale le ESAs, entro il 30 dicembre 2024, devono emanare congiuntamente Linee guida in conformità all'art. 16 dei Regolamenti istitutivi delle ESAs (Regolamento (UE) n. 1093/2010, Regolamento (UE) n. 1094/2010, Regolamento (UE) n. 1095/2010), al fine di specificare:

- il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il libro bianco sui cripto-asset di cui all'art. 8, paragrafo 4,
- i pareri legali sulla qualificazione dei token con riferimento agli asset (ART) di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'art. 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR.

Le linee guida devono inoltre includere un modello per la spiegazione e il parere e un test standardizzato per la classificazione dei cripto-asset. Per supportare i partecipanti al mercato e le autorità di vigilanza nell'adozione di un approccio convergente alla classificazione dei cripto-asset, le Linee guida pubblicate in consultazione propongono quindi un test standardizzato, nonché dei modelli di spiegazioni e pareri legali, che forniscono descrizioni della classificazione regolamentare dei cripto-asset nei seguenti casi:

- token con riferimento all'attività (ART): il libro bianco per l'emissione degli ART, che contiene informazioni complete sulla criptovaluta, deve essere accompagnato da un parere legale che spieghi la classificazione della criptovaluta, e, in particolare, il fatto che non si tratta di un EMT né di una criptovaluta che potrebbe essere considerata esclusa dall'ambito di applicazione del MiCAR.
- cripto-asset che non sono ART o EMT ai sensi del MiCAR: il libro bianco per il cripto-asset deve essere accompagnato da una spiegazione della classificazione del cripto-asset, e, in particolare, il fatto che non sia un EMT, un ART o un cripto-asset escluso

dall’ambito di applicazione del MiCAR.

I commenti al documento di consultazione possono essere inviati entro il 12 ottobre 2024.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.10. UIF: pubblicata comunicazione sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse

Tutti gli operatori

L'**UIF** ha annunciato che, a partire dal 16 luglio 2024, la possibilità di trasmettere segnalazioni di operazioni sospette (**SOS**) "**sostitutive**" sarà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione originaria.
Questa modifica riguarda specificamente le segnalazioni sostitutive di segnalazioni già trasmesse alla UIF, come indicato nel paragrafo 5 del Manuale Utente per l’invio di segnalazioni SOS.Se non sarà più possibile procedere con la sostituzione della segnalazione, il sistema genererà automaticamente un messaggio di scarto. Tuttavia, se il segnalante desidera comunque modificare le informazioni per la quale la sostituzione è inibita, dovrà inserire una nuova segnalazione collegata a quella da correggere, indicando il tipo di collegamento come "**CORREZIONE PRECEDENTE SOS**".

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.11. ESMA: pubblicata analisi sulla fornitura di servizi di investimento transfrontalieri del 2023

Tutti gli operatori

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA**), insieme alle autorità nazionali competenti (**ANC**), ha completato un’analisi della fornitura di servizi d’**investimento transfrontalieri** nel 2023.I dati sono stati raccolti dalle imprese di investimento di 30 giurisdizioni dell’**UE/SEE**. I principali risultati includono:

- Un totale di circa 386 imprese ha fornito servizi ai clienti al dettaglio su base transfrontaliera nel 2023.
- Circa 8 milioni di clienti dell’UE/SEE hanno ricevuto servizi di investimento da imprese situate in altri Stati membri dell’UE/SEE nel 2023.
- Rispetto al 2022, il mercato transfrontaliero dei servizi di investimento è cresciuto dell’1,6% in termini di numero di imprese e del 5% in termini di clienti al dettaglio, mentre il numero di reclami è aumentato del 31%.

- Cipro è la sede principale per le imprese che forniscono servizi di investimento transfrontalieri nell'UE/SEE, con il 20% del totale delle imprese che effettuano il passaporto per i servizi di investimento; seguono Lussemburgo e Germania, rispettivamente con il 15% e il 14% di tutte le imprese.
- Germania, Francia, Spagna e Italia sono le destinazioni più significative (in termini di numero di clienti al dettaglio) per le imprese di investimento che forniscono servizi transfrontalieri in altri Stati membri.

Gli approfondimenti ottenuti dall'analisi sui servizi di investimento transfrontalieri consentiranno a ESMA e alle autorità nazionali garanti della concorrenza di comprendere e monitorare meglio i servizi d'investimento transfrontalieri forniti dalle imprese nell'UE/SEE.

Per consultare l'analisi, cliccare qui.

4.12. EBA: pubblicata consultazione sull'autorizzazione dei modelli interni in materia CRR III

Banca

L'Autorità bancaria europea (**EBA**) ha pubblicato in consultazione una bozza di standard tecnici che modificano il Regolamento di esecuzione sul processo decisionale congiunto per l'autorizzazione dei modelli interni, ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (**CRR**), come modificato dal **CRR III**.

Gli standard tecnici di attuazione (**ITS**) rivisti incorporano le modifiche al quadro giuridico dell'UE, tra cui:

- la riduzione dell'ambito di applicazione dei modelli interni ai sensi del CRR III
- il quadro aggiornato sul funzionamento generale dei collegi di vigilanza.

La bozza di modifica degli ITS fa parte della prima fase della tabella di marcia dell'EBA per l'attuazione del pacchetto bancario dell'UE ed è stata elaborata in conformità all'art. 20, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1623 (CRR III), per quanto riguarda i requisiti relativi al rischio di credito, al rischio di aggiustamento della valutazione del credito, al rischio operativo, al rischio di mercato e all'output floor.
Gli ITS esistenti stabiliscono il processo per aiutare le autorità competenti a collaborare nello svolgimento delle loro valutazioni e nella preparazione dei loro contributi alla decisione congiunta sulla richiesta di utilizzo dei modelli interni a fini prudenziali da parte degli istituti, tra cui:

- l'eventuale coinvolgimento delle autorità di vigilanza dei Paesi terzi
- la specificazione della procedura per la valutazione della completezza della richiesta
- la pianificazione del processo decisionale congiunto e, più in generale, la cooperazione tra le autorità del Paese di origine.

La novità della bozza di ITS di modifica è principalmente legata alla revisione complessiva dell'ambito di applicazione del modello interno prevista dal CRR III, dove la possibilità di applicare questi approcci non è più prevista per il rischio operativo. Pertanto, i riferimenti al

metodo avanzato di misurazione (**AMA**) sono stati eliminati dall'ambito di applicazione degli ITS rivisti.
Inoltre, la bozza di ITS di modifica riflette i riferimenti aggiornati agli ITS e agli standard tecnici di regolamentazione (**RTS**) sul funzionamento dei collegi di vigilanza.
Il termine per la presentazione dei commenti è il 16 ottobre 2024.

Per consultare la bozza, cliccare qui.

4.13. CONSOB: pubblicato intervento sull'impatto dell'AI Act

Tutti gli operatori

Consob ha pubblicato l'intervento del proprio Commissario Federico Cornelli sull'impatto dell'**AI Act**, ovvero il *Regolamento* (**UE**) **2024/1689**, nel settore finanziario, pronunciato il 16 giugno 2024 durante il Convegno organizzato da OCF in collaborazione con Sapienza Università di Roma.

Il Commissario Cornelli ha preliminarmente sottolineato l'importanza di monitorare lo sviluppo delle tecniche di intelligenza artificiale nel settore finanziario, in particolare quelle generative, che hanno il potenziale di trasformare profondamente i metodi di lavoro e le interazioni tra gli operatori economici. A tal proposito, ha menzionato la presentazione di un disegno di legge (**DDL**) al Senato, volto a promuovere l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale e a gestirne i rischi secondo una visione antropocentrica. Il DDL mira a implementare in Italia l'AI Act europeo, che classifica i rischi dell'IA in quattro categorie (inaccettabili, alti, limitati e minimi), con obblighi più stringenti per i rischi maggiori.
Il DDL italiano propone una normativa di principio applicabile a tutti i sistemi di IA, indipendentemente dal grado di rischio, e individua l'Agenzia per l'Italia digitale (**AgID**) e l'Agenzia per la cybersicurezza (**ACN**) come autorità nazionali per l'IA, con il coordinamento delle Autorità Indipendenti.

Il Commissario Cornelli ha evidenziato che questa architettura istituzionale differisce da quella proposta dall'AI Act, che assegna la vigilanza dei sistemi di IA ad alto rischio alle autorità finanziarie nazionali.
Nell'intervento emerge la preoccupazione di Consob riguardo al fatto che, secondo il DDL, Consob e altre autorità di settore potrebbero essere escluse dalle sperimentazioni (sandbox) sull'IA, anche quando riguardano ambiti di loro competenza. Ha quindi ricordato gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act per i sistemi di IA a rischio limitato utilizzati da intermediari finanziari, che dovrebbero essere coordinati con le norme di settore.
Infine, il Commissario Cornelli ha suggerito che il DDL dovrebbe allinearsi maggiormente all'AI Act per semplificare l'architettura istituzionale della vigilanza finanziaria, riducendo il rischio di sovrapposizioni, incertezze e incongruenze. Ha inoltre sottolineato l'importanza di garantire adeguate risorse e competenze alle autorità designate per svolgere i loro compiti.

Per consultare l'intervento, cliccare qui.

4.14. IVASS: pubblicata lettera al mercato con il Documento unico di rendicontazione

Assicurazio

IVASS ha pubblicato una lettera al mercato, datata 15 luglio 2024, riguardante la valutazione

ne, Interme diario assicurativo

dell'informativa da rendere ai contraenti tramite il Documento Unico di Rendicontazione, come previsto dall'art. 25 del Regolamento IVASS n. 41/2018.
Questo documento, da inviare annualmente al contraente, contiene una serie di informazioni aggiornate sul valore della prestazione maturata sulla polizza vita a seguito:

- del versamento di premi
- del rimborso di eventuali riscatti parziali
- della rivalutazione della prestazione, qualora questa dipenda dai risultati di una gestione separata (polizze rivalutabili) o dal valore delle quote di fondi interni o di OICR esterni (polizze unit-linked).

IVASS sottolinea che l'informativa fornita deve essere esaustiva, chiara e comprensibile per i clienti. Pertanto, richiede alla funzione aziendale di verifica della conformità alle norme di controllare, entro il 31 marzo 2025, che le informazioni fornite nel Documento Unico di Rendicontazione siano complete e chiare, combinando i necessari contenuti tecnici con una comunicazione semplice per gli assicurati.
I risultati di questa analisi, inclusi eventuali suggerimenti per miglioramenti, devono essere formalizzati dall'ente e resi disponibili su richiesta di IVASS.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.15. EBA: pubblicata dichiarazione sull'applicazione delle modifiche al CRR III

Tutti gli operatori

L'Autorità bancaria europea (**EBA**) ha pubblicato una dichiarazione riguardante l'applicazione delle recenti modifiche al **CRR**, attuate con il Regolamento (UE) 2024/1623 (**CRR III**), nell'area del rischio di credito, in relazione al metodo basato sui rating interni.

EBA accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo pacchetto bancario europeo (CRR III), che implementa il quadro definitivo di Basilea III nella regolamentazione dell'UE. Tuttavia, per assicurare un'agevole attuazione operativa del pacchetto bancario, incoraggia gli istituti e le autorità competenti a impegnarsi in un dialogo attivo. EBA fornisce le seguenti raccomandazioni agli istituti:

- Comunicare alle proprie autorità competenti il panorama dei modelli previsti in relazione al rischio di credito, in particolare a seguito della migrazione delle esposizioni al metodo di base (**F-IRB**) e al metodo standard. È fondamentale garantire che i sistemi di rating funzionino adeguatamente nel loro ambito di applicazione.
- Valutare e classificare i cambiamenti derivanti dall'attuazione del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR III) nell'ambito del rischio di credito, che hanno un impatto sulla performance di un sistema di rating, in base al regolamento delegato della Commissione sulla rilevanza delle modifiche al metodo **IRB** (**metodo dei rating interni**). Le modifiche che non hanno un impatto sulla performance di un sistema di rating non dovrebbero essere considerate nell'ambito del regolamento delegato modifica del modello dell'approccio IRB.
- Condividere con le proprie autorità competenti un piano di implementazione degli aggiornamenti modellistici previsti che sono collegati ai futuri prodotti di vigilanza dell'EBA. In tale contesto, secondo EBA, gli aggiornamenti della modellizzazione in

relazione ai parametri del fattore di conversione del credito (**CCF**) potrebbero non dover essere prioritari fino alla data di applicazione delle linee guida EBA sull'IRB-CCF.

Queste raccomandazioni mirano a facilitare un'implementazione armoniosa e coordinata delle nuove disposizioni del CRR III, garantendo al contempo la robustezza e l'efficacia dei sistemi di rating interni utilizzati dagli istituti finanziari.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.16. CONSOB: pubblicata delibera che autorizza le banche italiane al ricorso alle cartolarizzazioni sintetiche STS

Banca

Consob ha autorizzato una deroga regolamentare (il c.d. ***waiver***) per le banche italiane, permettendo loro di fare ricorso alle cartolarizzazioni sintetiche STS anche in presenza di un rating non conforme al livello previsto dalla normativa comunitaria (**delibera n. 23208**).
Questa delibera è stata emessa in conformità al parere favorevole espresso dall'**EBA**, su sollecitazione della stessa Consob, lo scorso 7 giugno 2024. Grazie a questa deroga, gli istituti di credito italiani potranno beneficiare di un'opzione prevista dal regolamento europeo di settore, superando gli ostacoli normativi che fino ad oggi hanno limitato l'operatività del sistema bancario domestico. La novità riguarda le cartolarizzazioni sintetiche qualificate come "**STS**" (**semplici, trasparenti e standardizzate**), per le quali, secondo il Regolamento (UE) 2017/2402, è determinante la correlazione tra il rating delle banche e quello dello Stato di appartenenza.
Il provvedimento autorizzativo di Consob facilita quindi le operazioni di cartolarizzazioni sintetiche STS, liberando risorse finanziarie che possono essere utilizzate per altri fini, con potenziali benefici per l'intero sistema economico. La delibera entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.17. EBA: pubblicata relazione sulla gestione dei reclami bancari ai sensi della CSDD

Banca

L'Autorità bancaria europea (**EBA**) ha pubblicato la relazione finale sull'estensione ai prestatori di servizi di credito (c.d. credit services) delle attuali linee guida del Comitato congiunto delle *Autorità europee di vigilanza* (**ESAs**) sulla gestione dei reclami in ambito bancario e finanziario, ai sensi della Direttiva sui prestatori di servizi di credito (**CSDD**).

EBA ha elaborato queste Linee guida in recepimento dell'articolo 24, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2021/2167 (CSDD), che impone agli Stati membri di garantire che i credit servicer istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami dei mutuatari. Ora, i credit services sono tenuti ad applicare le stesse procedure

efficaci e trasparenti che sono state utilizzate per oltre un decennio dalle imprese del settore bancario, assicurativo e finanziario nella gestione dei reclami dei mutuatari.
Le linee guida coprono vari aspetti, tra cui:

- Politica di gestione dei reclami
- Funzione di gestione dei reclami
- Registrazione dei reclami
- Segnalazione alle autorità competenti o all'ombudsman
- Follow-up interno
- Fornitura di informazioni al reclamante
- Procedure di risposta ai reclami

Oltre all'estensione delle Linee guida ai credit servicer, EBA ha introdotto alcune modifiche non sostanziali per allineare le Linee guida alle modifiche apportate nel 2020 al Regolamento istitutivo dell'EBA, eliminando i requisiti procedurali rivolti alle autorità nazionali che ora non sono più necessari.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.18. CONSOB: pubblicate indicazioni per gli intermediari in tema ESG

Tutti gli operatori

Consob ha sollecitato gli intermediari a garantire che le informazioni sulla finanza sostenibile relative ai temi **ESG** (Ambientali, Sociali e di Governance) siano più chiare, concise e comprensibili, soprattutto per la clientela al dettaglio, con richiamo di attenzione n. 1/2024 del 25 luglio 2024.
Il richiamo si è reso opportuno in relazione alle principali novità normative in materia di investor protection della Direttiva (UE) 2014/65 (**MiFID II**):

- L'introduzione, tra gli obblighi informativi alla clientela, di specifiche misure di trasparenza sulla sostenibilità, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia).
- L'integrazione delle “preferenze di sostenibilità” dei clienti nella valutazione di adeguatezza delle operazioni d’investimento, attraverso modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/565.
- La considerazione degli obiettivi legati alla sostenibilità nei processi di product governance, modificando allo scopo gli obblighi della Direttiva delegata (UE) 2017/593, posti in capo agli intermediari produttori e distributori.

Consob richiama quindi l’attenzione degli operatori su alcuni elementi chiave della disciplina, ritenuti meritevoli di attenta considerazione nell’attuale stadio di attuazione del quadro normativo sulla finanza sostenibile. Il richiamo è accompagnato da un allegato contenente un elenco di prime prassi operative positive e negative emerse in concreto, utili a supportare gli intermediari nell’adozione di modalità applicative maggiormente coerenti ed evolute, ai fini di una migliore conformità alla disciplina.
Consob richiama l'attenzione degli intermediari sulla necessità di:

- Assicurare un'informativa chiara, corretta e non fuorviante secondo i canoni della MiFID II e delle relative disposizioni di attuazione.

- Aggiornare l'informativa, in considerazione delle evoluzioni normative e delle eventuali correlate modifiche dei processi interni.
- Evitare di generare confusione nella spiegazione dei concetti di “rischio di sostenibilità” e di “potenziali effetti negativi sulla sostenibilità” (PAI). Gli investimenti possono essere soggetti a rischi di sostenibilità e possono avere ripercussioni negative sull’ambiente e sulla società, entrambe le variabili devono essere considerate nella selezione dei prodotti d’investimento per conto dei clienti.

Gli intermediari devono:

- Illustrare il significato della nozione di “preferenze di sostenibilità” utilizzando un linguaggio chiaro ed evitando tecnicismi, per consentire al cliente di esprimersi con consapevolezza.
- Assicurare un adeguato livello di granularità nella raccolta delle informazioni sulle preferenze di sostenibilità dei clienti, prendendo in considerazione le diverse variabili che caratterizzano la nozione normativa.
- Approfondire le caratteristiche di sostenibilità con un idoneo livello di dettaglio durante la mappatura dei prodotti, per consentire un confronto efficace con le preferenze dei clienti.
- Consentire sempre al cliente di “adattare” le proprie preferenze di sostenibilità qualora nessun prodotto risulti in grado di soddisfare le stesse, tenendo traccia della scelta effettuata senza determinare una modifica permanente delle preferenze di sostenibilità del cliente.

Gli intermediari, che siano produttori e distributori, devono:

- Specificare tra gli obiettivi dei clienti, oltre a quelli di natura finanziaria, anche gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, nella definizione del target market dei prodotti e della relativa strategia distributiva.
- Non sono tenuti a identificare il target market “negativo” limitatamente al solo driver degli obiettivi legati alla sostenibilità, ma devono valutare caso per caso l'opportunità di individuare un target market negativo per i prodotti che non considerano i fattori di sostenibilità.
- Tenere conto degli obiettivi legati alla sostenibilità anche nella revisione periodica dei prodotti.

Per quanto riguarda gli intermediari distributori, Consob ricorda che gli obiettivi di sostenibilità, rientrando tra i parametri per l’identificazione dell’offerta di prodotti e servizi d’investimento, dovrebbero influenzare anche i processi legati alla definizione delle politiche commerciali, dei budget e dei sistemi di remunerazione del personale.
Consob continuerà a vigilare sugli intermediari per verificare il rispetto del quadro normativo sulla finanza sostenibile, garantendo che le informazioni fornite siano adeguate e comprensibili per la clientela al dettaglio.

Per consultare il documento, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.